



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

**LINEE GUIDA
PER LA PUBBLICAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE DI FINE MANDATO
(ART. 4, DEL D.LGS. N. 149/2011)**

Deliberazione n. /2024/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

**LINEE GUIDA
PER LA PUBBLICAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE DI FINE MANDATO
(ART. 4, DEL D.LGS. N. 149/2011)**

Deliberazione n. /2024/INPR

Relatori: Alberto Rigoni, Marco Scognamiglio

Con la collaborazione della dott.ssa Mariapia Oliveto

DELIBERAZIONE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 20 marzo 2024

Linee guida

**per la pubblicazione e la trasmissione della
relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)**

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119, Cost.;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione

– connessi all’obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la Del. n.15/2016/QMIG con la quale la Sezione delle Autonomie, aveva avvallato l’orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo consolidatosi nel tempo in merito al calcolo del termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, da computarsi in tutte le ipotesi a ritroso dalla data delle elezioni amministrative fissate con decreto del Ministro dell’Interno;

vista la Sent. n. 5/2021 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, con la quale, alla luce della normativa emergenziale connessa all’epidemia da Covid-19 che aveva spostato in avanti le consultazioni elettorali rispetto al turno ordinario previsto all’art. 1 c. 1 della L. 182/1991, relativamente al termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato è stato affermato che *«Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)».*

vista, altresì, la più recente Del. n. 15/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie, la quale, partendo dal presupposto che nel caso in cui le nuove elezioni siano fissate prima del decorso dei cinque anni per effetto dell’operare della disciplina elettorale il mandato termina prima e, in linea di massima, la sua scadenza coincide con la data di svolgimento delle nuove elezioni stante la previsione dell’art. 1, c. 2, l. n. 182/1991, ha chiarito che per tale ipotesi *«deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni»;*

vista la propria Del. n. 201/20223INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2024;

vista l’ordinanza presidenziale n. 13/2024 con la quale la Sezione è stata convocata per l’odierna Camera di Consiglio;

uditi nella Camera di Consiglio i relatori;

ritenuto che

L'art. 4 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149, prevede che gli amministratori uscenti di Province e Comuni presentino, entro precisi termini, una relazione di fine mandato, recante la descrizione dettagliata delle principali attività svolte durante il mandato.

La norma prevede specifici adempimenti procedurali anche per il Responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione.

Il corretto calcolo dei termini relativi ai suddetti adempimenti è stato oggetto di numerosi interventi da parte della magistratura contabile.

La verifica del rispetto della norma in commento è affidata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In vista delle prossime elezioni amministrative, che in Emilia-Romagna interesseranno un numero considerevole di comuni, questa Sezione regionale ritiene utile riepilogare gli approdi della giurisprudenza, al fine di meglio orientare gli enti locali negli adempimenti procedurali connessi alla pubblicazione della relazione di fine mandato.

Pertanto, La Sezione ritiene di emanare le allegate Linee Guida, parte integrante della presente deliberazione, le quali contengono il riepilogo delle regole in vigore.

Le Linee Guida intendono agevolare gli enti nel corretto adempimento, a mezzo anche di tabelle riepilogative, che considerano ognuna delle tre ipotesi possibili, ossia: proclamazione dei nuovi eletti (i) anteriore o (ii) posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato o (iii) scioglimento anticipato.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna

APPROVA.

Le allegate "Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)" che formano parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, ai Sindaci, ai Responsabili del servizio finanziario e agli Organi di revisione dei conti dei Comuni aventi sede in Emilia-Romagna;
- che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

Firmato digitalmente

Il Relatore
Alberto Rigoni
Firmato digitalmente

Il Relatore
Marco Scognamiglio
Firmato digitalmente

Depositata in segreteria in data 22 marzo 2024

Il funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
Firmato digitalmente

LINEE GUIDA
PER LA PUBBLICAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE DI FINE MANDATO
(ART. 4, DEL D.LGS. N. 149/2011)

INDICE

1	L'obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato.	1
2	La scansione procedimentale.....	2
3	La scadenza del mandato.	3
4	Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato.	4
5	Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato.	6
6	I soggetti tenuti alla sottoscrizione finale della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.	8
7	Le tempistiche procedimentali in caso di scioglimento anticipato.	10
8	L'impianto sanzionatorio.	11
9	Le scadenze temporali degli adempimenti connessi alla pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato: esemplificazioni.....	13
10	La trasmissione alla Corte dei conti.....	16

1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato.

L'art. 4 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del c. 1 dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La *ratio* della disposizione si rinviene nell'intento di offrire al cittadino-elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno **strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria** adottata dagli organi che hanno guidato l'amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

2 La scansione procedimentale.

La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – **redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione** - attraverso cui deve essere portato a compimento l'adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato:

1) Con riferimento al primo caso, l'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione.

2) Diversamente, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

In ambo i casi, nei tre giorni successivi alla data di certificazione - effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale - la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3 La scadenza del mandato.

All'infuori dei casi di scioglimento anticipato, in base al chiaro disposto normativo, **la relazione deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.**

Quanto alla data di inizio del mandato, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (Corte conti, SSRR spec. comp., sent. n. 6/2015/EL; *id.*, Sez. Aut., Del. n. 15/2016/QMIG; Cons. Stato, Sez. V, sent. 31 luglio 2006, n. 4694) sebbene il T.U.E.L. non contenga, per il Sindaco o il Presidente della Provincia, una previsione analoga a quella dell'art. 38, che per i consiglieri prevede l'entrata in carica «*all'atto della proclamazione*», un'interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento impone di ritenere che entrambi gli organi monocratici si insedino anch'essi immediatamente, per effetto della proclamazione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale, alla stessa stregua di quanto accade per consiglieri comunali e provinciali e che, quindi, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori.

La data di inizio del mandato, pertanto, anche per il Sindaco e per il Presidente della Provincia coincide con la data della loro proclamazione, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle 7 leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali».

La scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. In concreto, tuttavia, per stabilire la scadenza del mandato – e, quindi, determinare il *dies a quo*, calcolando a ritroso il termine di sessanta giorni, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato - **assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti.** La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.

4 Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato.

Innanzitutto, può verificarsi il caso in cui la proclamazione dei nuovi eletti preceda il compimento del quinquennio del precedente mandato.

In tal caso, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato.

La proclamazione degli eletti non è, tuttavia, una data certa determinabile a priori.

Sul punto occorre infatti richiamare la normativa dettata dall'art. 1, c. 1, della L. 7 giugno 1991 n. 182, «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali», in base al quale: *«Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre».*

Secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, terminate le operazioni di voto iniziano le operazioni di scrutinio (art. 59 T.U. n. 570/1960), che devono svolgersi senza alcuna interruzione e concludersi entro 12 ore dal loro inizio (art. 13 d.P.R. n. 132/1993). Compiuto lo scrutinio, salvo cause di incandidabilità, il risultato viene certificato nel verbale con contestuale proclamazione degli eletti (art. 66 T.U. n. 570/1960).

Quindi, di norma, la proclamazione può avvenire al termine del giorno di chiusura delle operazioni di voto o entro il giorno successivo, salvo inoltre l'eventuale turno di ballottaggio.

La data certa è quindi unicamente quella delle elezioni.

Prendendo atto di tali circostanze, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che, in caso di elezioni anteriori alla scadenza del mandato, **il termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato deve essere calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative, fissate con decreto del Ministro dell'Interno** (Sez. Aut., Del. n.15/2016/QMIG).

Tale indirizzo è stato, più di recente, ancora confermato dalla Sezione delle Autonomie, con Del. n. 15/SEZAUT/2023/QMIG, che lo ha motivato valorizzando esigenze di certezza ed omogeneità. L'organo nomofilattico ha infatti precisato che *«Per quanto riguarda l'aspetto letterale, infatti, occorre evidenziare che, nel caso in cui le nuove elezioni siano fissate prima del decorso dei cinque anni, il mandato non ha normalmente tale durata, ma, come visto, per effetto dell'operare della disciplina elettorale, termina prima e, in linea di massima, la sua scadenza coincide con la data di svolgimento delle nuove elezioni stante la previsione dell'art. 1, comma 2, l. n. 182/1991. È vero che la casistica concreta prevede numerose ipotesi in cui la proclamazione degli eletti potrebbe aver luogo in un momento successivo, anche a causa dell'espletamento del ballottaggio, ma è anche vero che occorre far prevalere "esigenze di certezza ed omogeneità", escludendosi, come già ritenuto da questa Sezione, «la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un quaestio facti specifica per ogni singolo Ente» (Sez. aut. n. 15/2016). In quest'ottica, ex ante, l'unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni. Da tale data, infatti, l'amministrazione in scadenza potrebbe terminare il proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le predette esigenze di certezza ed omogeneità, deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni» (sottolineatura aggiunta).*

5 Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato.

Con riferimento a tale seconda e opposta ipotesi, si deve richiamare la sentenza n. 5/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione¹, riferita ai criteri per la valutazione del corretto adempimento della relazione di fine mandato, alla luce della normativa emergenziale connessa all'epidemia da Covid-19, che aveva spostato in avanti le consultazioni elettorali, rispetto al turno ordinario previsto all'art. 1 c. 1 della L. 182/1991².

Le Sezioni riunite, in tale occasione, hanno affermato che: *«la rassegna delle norme, specie l'art. 51 TUEL e l'art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. [...] Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)» (sottolineatura aggiunta).*

Nella sentenza è stato altresì precisato che *«Nell'ipotesi oggetto del ricorso, ci si trova di fronte ad una fattispecie non contemplata dalle norme passate in rassegna. L'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata*

¹ Sent. n. 5/2021/EL, Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in speciale composizione.

² Si ricorda che l'art. 1, c. 1, lett. b), del D.L. n. 26/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 1, della L. n. 182/1991 e limitatamente all'anno 2020, prevedeva che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali con mandato in scadenza nel primo semestre dell'anno, si sarebbero svolte, piuttosto che nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno, in una finestra temporale compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario» (sottolineatura aggiunta).

In caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del precedente mandato, quindi, **il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato coincide con il mero decorso dei cinque anni**, a partire dalla data della sua elezione formalizzata con verbale di proclamazione.

Si deve osservare che anche Sezione delle Autonomie, con la citata Del. n. 15/2023/QMIG, ha ritenuto che *«tale approdo ermeneutico appare condivisibile per tutte quelle casistiche in cui la scadenza quinquennale del mandato matura prima della data di svolgimento delle elezioni e permette agli amministratori di rendicontare interamente l’attività svolta, assicurando, nel contempo, la piena conoscibilità di tale documento in tempo utile affinché i cittadini elettori siano posti in condizione di conoscere quanto realizzato dall’amministrazione uscente prima di esprimere il loro voto».*

6 I soggetti tenuti alla sottoscrizione finale della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

La norma di cui al c. 3, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa al caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non indica i soggetti tenuti alla sottoscrizione della relazione di fine mandato; pertanto, questi vanno individuati considerando le vicende che conseguono allo scioglimento dei Consigli.

L'art. 141 del T.U.E.L. indica una serie di circostanze in presenza delle quali i Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Un primo gruppo di ipotesi da prendere in considerazione è quella individuata dal c. 1, lett. b), punto 1, ossia: «*impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco o del Presidente della provincia*», il cui verificarsi comporta lo scioglimento degli organi elettivi ma, non comporta la sostituzione di quelli in carica con un organo straordinario.

L'art. 53 del T.U.E.L. specifica, infatti, che: «*In caso, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente*».

Nei casi in esame, pertanto, è agevole ricondurre l'obbligo di sottoscrizione della sottoscrizione della relazione di fine mandato in capo al **Vicesindaco** e al **Vicepresidente** della Provincia, nella veste di vertice politico dell'ente di cui ha assunto le funzioni di Sindaco o di Presidente fino alle nuove elezioni (come esplicitamente rilevato nella Del. Sez. Reg. Contr. Molise n.229/2015/VSG; in senso conforme, fra le altre, si richiamano Del. Sez. Reg. Contr. Toscana n. 71/2021/VSG; Del. Sez. Reg. Contr Lombardia n.140/2021/VSG; Del. Sez. Reg. Contr Emilia –Romagna n. 116/2023/VSG).

Tutti gli altri casi indicati dall'art. 141 del T.U.E.L. comportano invece, oltre allo scioglimento degli organi, anche il commissariamento del Comune o

della Provincia. In questi casi, il decreto presidenziale che dichiara lo scioglimento anticipato degli organi dell'ente, contestualmente provvede anche alla nomina di un Commissario straordinario, indicandone le funzioni.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, inoltre, i Consigli comunali e provinciali a norma degli artt. 143-146 del T.U. sono sciolti quando, anche in seguito all'accertamenti di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. In questo con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

In relazione alle ipotesi di scioglimento anticipato a cui consegue la nomina di un Commissario straordinario, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.15/2015/QMIG, ha precisato che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'Organo consiliare e che, pertanto, **la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco o Presidente della Provincia prima dello scioglimento.**

L'unico caso in cui l'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al Commissario consegue all'annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, in quanto esso toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario, perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge (Corte conti, Sez. Aut., Del. n. 18/ 2021/QMIG).

Tali principi sono stati confermati più di recente dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nella Sent. n. 22/2023.

7 Le tempistiche procedurali in caso di scioglimento anticipato.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione, secondo quanto disposto dall'art. 4, c.3, del D.Lgs. 149/2011, devono avvenire entro venti giorni dal «*provvedimento di indizione delle elezioni*».

Restano invariati, invece, i termini previsti per gli altri adempimenti: la relazione e la certificazione, come previsto per l'ipotesi rinnovo degli organi per scadenza del mandato, devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo e pubblicate sul sito dell'ente, rispettivamente, entro tre ed entro sette giorni dalla certificazione.

Il momento dal quale fare decorrere il termine **di venti giorni** per la sottoscrizione e la certificazione della relazione si identifica nella **data in cui il Prefetto competente comunica all'ente il decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni**.

Tale data va individuata quale *dies a quo* in ragione del fatto che il decreto del Ministro dell'interno, che fissa la data dello svolgimento del turno annuale delle elezioni amministrative, non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale né comunicato ai sindaci, ma viene portato a conoscenza dei singoli enti locali interessati solo successivamente o unitamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali da parte del competente Prefetto (Corte conti, SSRR spec. comp., Sent. n. 23/2022/DELC)

8 L'impianto sanzionatorio.

L'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che *«In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».*

La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

Sul punto, questa Sezione regionale di controllo intende dare continuità all'indirizzo già espresso nei precedenti cicli di controllo (v. tra le molte Dell. n. 83/2022/VSG; n. 83/2022/VSG, n. 185/2021/VSG), per il quale il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" - impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla normativa va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto, e non risulta lesa ove la relazione risulti pubblicata entro i termini (in senso conforme si richiamano anche Sez. Reg. Contr. Molise Del. n. 82/2021/VSG; Sez. Reg. Contr. Sardegna Del. n. 119/2022/VSG).

Nel caso di accertamento della tardiva pubblicazione della relazione, la Sezione trasmetterà all'ente la pronuncia in cui viene rilevato l'inadempimento e chiederà di riferire delle azioni conseguentemente intraprese.

La verifica degli ulteriori presupposti per l'applicazione della sanzione resta in capo all'ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l'accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

Va infatti precisato che, sebbene né l'ente locale né il giudice ordinario possono prescindere dalla considerazione dell'accertamento oggettivo dei fatti compiuto dalla magistratura contabile, è pur vero che nessun automatismo sussiste rispetto all'eventuale successiva comminazione della sanzione, in quanto detto accertamento costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria.

Infatti, come recentemente confermato dalle Sezioni riunite, in speciale composizione, nella Sent. n. 22/2023, sussiste *“l'assoluta irrilevanza, ai fini delle valutazioni cui è chiamata la magistratura contabile nelle diverse sedi, di profili attinenti all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento, ovvero alla colpevolezza dei soggetti obbligati per legge”*, stante la chiara distinzione fra la competenza esclusiva delle Sezioni regionali rispetto all'accertamento sul contenuto della relazione - nonché sulla tempestività della sottoscrizione e della pubblicità della stessa - e, in caso di inadempimento, l'irrogazione della sanzione, di competenza esclusiva, invece, dell'ente locale, ferma la possibilità di opposizione innanzi al giudice ordinario.

Va comunque altresì precisato che, in presenza del presupposto soggettivo della colpevolezza, quello di sanzionare il responsabile si configura come un obbligo, da parte del competente ufficio dell'ente locale, che, ove violato, potrebbe configurare una responsabilità per condotta omissiva.

9 Le scadenze temporali degli adempimenti connessi alla pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato: esemplificazioni

Per quanto sin qui illustrato, in ordine alle scadenze temporali previste dalla normativa si possono verificare tre possibili ipotesi, descritte negli esempi pratici che seguono per orientare gli enti in vista delle elezioni 2024.

Si deve premettere che gli esempi pratici descritti prendono a riferimento, come turno delle prossime elezioni, la data dell'8 giugno 2024 che, al momento in cui si scrive, risulta solo presumibile sulla scorta del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7. La data effettiva dovrà essere confermata con decreto del Ministero dell'Interno; pertanto, si invita a prestare attenzione a quelle che risulteranno le date ufficiali delle prossime elezioni.

➤ Scadenza ordinaria del mandato ed elezioni posteriori alla scadenza naturale

In tal caso, la relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro sessanta giorni calcolati a ritroso dalla data in cui si compie il mero decorso dei cinque anni di durata del mandato precedente.

Dalla data di sottoscrizione inizia a decorrere il termine di quindici giorni per la certificazione della relazione alla quale, entro sette giorni, deve seguire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e, entro tre giorni, la trasmissione alla Sezione regionale.

Si ricorda che la pubblicazione deve riguardare sia la relazione di fine mandato che la relativa certificazione.

Esempio:

Ipotizzando che l'elezione del Sindaco uscente sia avvenuta il 27 maggio 2019, il termine per la sottoscrizione della relazione è il 28 marzo 2024.

Riepilogo dei termini massimi ai fini della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato:

Sottoscrizione relazione	28/03/2024
Certificazione	12/04/2024
Trasmissione alla Sezione regionale	15/04/2024
Pubblicazione sul sito web istituzionale	19/04/2024

➤ **Scadenza ordinaria del mandato ed elezioni anteriori alla scadenza naturale.**

In tal caso, la relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro sessanta giorni calcolati a ritroso dalla data delle nuove elezioni.

Dalla data di sottoscrizione inizia a decorrere il termine di quindici giorni riferito alla certificazione della relazione alla quale, entro sette giorni, deve seguire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e, entro tre giorni, la trasmissione alla Sezione regionale.

Si ricorda che la pubblicazione deve riguardare sia la relazione di fine mandato e la relativa certificazione.

Esempio:

Ipotizzando che l'elezione del Sindaco uscente sia avvenuta 10 giugno 2019 in seguito a ballottaggio, il termine per la sottoscrizione della relazione, se le elezioni dovessero tenersi l'8 giugno 2024, dovrà essere calcolato a ritroso di sessanta giorni da tale ultima data.

Riepilogo dei termini massimi ai fini della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato:

Sottoscrizione relazione	09/04/2024
Certificazione	24/04/2024
Trasmissione alla Sezione regionale	27/04/2024
Pubblicazione sul sito web istituzionale	01/05/2024 (giorno feriale successivo)

➤ **Scioglimento anticipato del Consiglio**

In tal caso, la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta e certificata entro 20 giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto prefettizio con cui sarà stato comunicato il Decreto ministeriale di indizione delle elezioni.

Entro sette giorni da tale data la relazione e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente e, entro tre giorni, trasmesse alla Sezione regionale.

Si ricorda ancora che, nel caso di scioglimento anticipato al quale consegue la nomina di un commissario straordinario, la sottoscrizione spetta comunque all'ex Sindaco anche se cessato dalla carica.

10 La trasmissione alla Corte dei conti.

Nei tre giorni successivi alla data di certificazione, effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto. Si spiega, conseguentemente, la previsione secondo la quale la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla Corte dei conti, dopo la sottoscrizione e certificazione, affinché venga sottoposta a verifica la tempestività della redazione e pubblicazione della stessa, trattandosi di aspetto ugualmente connesso all'obbligo di accountability degli amministratori.

Ai fini di tali adempimenti, gli enti chiamati alle consultazioni per il rinnovo dei propri organi dovranno inviare a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato e la relativa certificazione mediante l'applicativo Con.Te.

È richiesto, altresì, di compilare la seguente tabella che, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà essere allegata al momento della trasmissione della relazione:

COMUNE DI.....	
Data di proclamazione del Sindaco in carica (si chiede altresì di allegare il verbale di proclamazione)	
Data della notifica all'ente del decreto Prefettizio con cui è comunicato il decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni (si chiede altresì di allegare copia del decreto Prefettizio) *comuni chiamati alle consultazioni a seguito di scioglimento anticipato	

Indicare gli estremi del Decreto del presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale (si chiede altresì di allegare copia del DPR)	
Data sottoscrizione relazione di fine mandato	
Data certificazione	
Data di pubblicazione	
Inserire il link dal quale si accede direttamente alla pagina del sito istituzionale in cui è pubblicata la relazione	

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

